



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE



*Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale*

*Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034  
- email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it -*

*C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web [www.scuolesquillace.edu.it](http://www.scuolesquillace.edu.it)*

CIRC.

Ai Docenti  
Al personale ATA  
SITO WEB

**Oggetto:** Lavoro agile per i lavoratori fragili ai sensi del D.M. del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 (nuovo comma 4-ter)

Si richiede, laddove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie al Dirigente Scolastico, anche tramite certificazione medica, al fine di attivare, dato il carattere di urgenza, il servizio di Sorveglianza Sanitaria prestato dal Medico competente.

Per i lavoratori fragili individuati con il Decreto del Ministro della Salute di cui sopra, fino al 30 giugno il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Sono da considerare tali i lavoratori che presentano le seguenti patologie o condizioni:

Indipendentemente dallo stato vaccinale:

- Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (come da lettera a.1 del citato D.M.)
- Pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.

In caso di esenzione dalla vaccinazione, i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- età maggiore di 60 anni
- condizioni di cui all'Allegato 2 della circolare 45886/2021 del Ministero della Salute.

Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Come già in passato, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Alessandro Carè